

Roma, 8 giugno 2009
Prot. 289

EV/pb

CIRCOLARE N. 61 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di giugno 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di Giugno 2009

DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE

Lunedì 15 giugno 2009

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

IVA - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

Martedì 16 Giugno 2009

ICI - Imposta comunale sugli immobili - Versamento prima rata per il 2009

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per il 2009, secondo i criteri previsti dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La prima rata ammonta al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, deve essere versata entro il 16 dicembre 2009.

Il versamento deve essere effettuato

1) con nuovo bollettino di conto corrente postale (**vd. Modello approvato con D.M. 25 marzo 2009**)

2) con Mod. F24

Per il versamento con Mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo:

3901 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale;

3902 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli;

3903 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili;

3904 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati.

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento senza maggiorazione

Per i contribuenti soggetti ad IRES il versamento delle imposte a saldo ed in acconto deve essere effettuato entro il **giorno 16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Conseguentemente, per i soggetti con esercizio ad anno solare il termine di versamento delle imposte scade:

-il 16 giugno 2009 senza maggiorazione;

-il 16 luglio 2009, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Gli Enti i cui statuti prevedono invece **l'approvazione del bilancio entro il mese di giugno**, effettuano i versamenti sopra citati entro il 16 luglio, **senza maggiorazione**.

IVA - Adeguamento agli studi di settore - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore (art. 2, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195).

I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro lo stesso termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e riportati nella dichiarazione annuale.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

INPS - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di **maggio 2009 – Versamento**

IVA –Imposta risultante da dichiarazione annuale - rateizzazione

scade il termine per il versamento della rata mensile

CAMERE DI COMMERCIO - Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES - Diritto annuale - Versamento

Scade il termine, per le persone fisiche e le società di persone, per il versamento del diritto annuale dovuto per il 2009 alle Camere di commercio (D.M. 11 maggio 2001, n. 359).

Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Per i soggetti IRES il termine di versamento del diritto annuale scade negli stessi termini di pagamento del primo acconto delle imposte.

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 3850.

Mercoledì 17 giugno 2009

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 18 maggio 2009, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;

- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° Marzo 2008 con D.M. 12 dicembre 2007), con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 18 maggio 2009.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA,

Correzioni di errori - Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

Sabato 30 Giugno 2009 -

IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 giugno 2009.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità

successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: a partire dal mese di febbraio può essere scomputato l'acconto versato ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.